

Statuto
della
Associazione Pazienti Sarcomi dei Tessuti Molli
"SARKNOS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

1) È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in Roma l'Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE PAZIENTI SARCOMI DEI TESSUTI MOLLI Ente del Terzo Settore, denominata "SARKNOS ETS"**, per i pazienti affetti da i tumori dei tessuti molli, senza fini di lucro, con sede fiscale e legale in Roma, presso la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, in via Alvaro del Portillo n. 200, Cap 00128.

2) L'associazione, con delibera del Consiglio Direttivo potrà istituire sedi scientifiche.

3) L'Associazione potrà istituire sedi secondarie e/o organizzative con delibera del Consiglio Direttivo in tutto il territorio italiano ed anche all'estero.

4) Sede legale e scientifica potranno essere trasferite con delibera (dell'Assemblea su proposta) del Consiglio Direttivo senza che il loro trasferimento rappresenti una modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

5) La durata dell'Associazione è illimitata.

6) L'Associazione è apartitica, apolitica, autonoma ed indipendente;

Art. 2 - Scopi e finalità

L'Associazione si ispira ai principi contenuti nella Carte delle Finalità dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.

L'associazione non ha finalità di lucro né diretto né indiretto e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale svolgendo la propria attività nel campo della ricerca scientifica e/o sanitaria in ambito oncologico con lo scopo di contribuire all'approfondimento epidemiologico, preventivo, biologico, diagnostico, clinico, terapeutico e sperimentale delle problematiche attinenti la patologia dei sarcomi.

L'Associazione si ispira ai moderni principi scientifici sul trattamento dei sarcomi (inerenti competenze multidisciplinari nelle specialità oncologiche, chirurgiche, radioterapiche, diagnostiche isto-patologiche e radiologiche e ricerche di base), che hanno portato ad indubbi progressi nella sopravvivenza e nella qualità della vita dei pazienti affetti da questa patologia.

L'Associazione si propone inoltre di promuovere attività che abbiano l'obiettivo di migliorare la qualità dei trattamenti medici e di fornire un supporto psicologico.

In questo specifico senso l'Associazione si propone di lavorare, con e per i suoi associati, per contribuire alla serenità e all'intrattenimento dei pazienti affetti da sarcoma, in diversi ambiti culturali. Infatti l'attenzione alla salute mentale e all'equilibrio psico-fisico è determinante per poter affrontare il percorso clinico-terapeutico di questa patologia.

In quest'ottica sono possibili attività quali:

a. pubblicazioni editoriali, organizzazione di concerti e di ogni forma di spettacolo e intrattenimento, concorsi artistici da bandire su temi vari;

b. organizzazione di visite in luoghi d'arte, mostre, presentazioni di libri, partecipazione a spettacoli di cinema, teatro, musica, viaggi e ogni plausibile occasione di arricchimento culturale non esclusi eventi di natura sportiva;

L'associazione si impegnerà, inoltre, a stabilire convenzioni e accordi ad hoc con strutture specifiche e associazioni già istituite che agevolino e giovino alle linee medesime delle finalità associative e agli associati tutti.

Ogni attività elencata sarà sempre senza scopo di lucro e con il medesimo obiettivo di socializzazione, informazione o distrazione degli associati.

L'Associazione nell'ambito della ricerca, potrà agire in concerto con altre organizzazioni scientifiche, nazionali ed internazionali.

Per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione si propone quindi di:

a) migliorare la cura dei pazienti affetti da sarcoma;

b) lavorare sulle attività ricreative e di sussidio all'equilibrio psico-fisico dei pazienti affetti da sarcoma;

c) svolgere un'azione informativa costante sia presso gli associati sia presso gli Enti pubblici e privati;

d) collaborare e sviluppare rapporti di partnership con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori d'interesse;

e) organizzare congressi, seminari ed altre iniziative per promuovere la ricerca scientifica riguardante i sarcomi;

f) collaborare alla realizzazione e all'implementazione delle reti/network sarcomi, a livello nazionale ed europeo, con la finalità di migliorare l'accesso alle cure e assicurare il rispetto dei diritti dei pazienti;

g) sviluppare e diffondere informazioni, anche attraverso la realizzazione di piattaforme multimediali, sui sarcomi

h) informare costantemente gli associati sui centri di cura e percorsi di diagnosi e trattamento più idonei;

i) favorire e supportare le attività di formazione/educazione degli operatori sanitari atte a sviluppare conoscenze sulla complessità e rarità dei sarcomi;

l) diffondere le conoscenze mediante l'organizzazione di corsi, attività didattiche, divulgazione di risultati attraverso internet e riviste scientifiche.

m) supportare e partecipare direttamente allo sviluppo della ricerca, sia di base che traslazione e clinica, nonché sociale-economica.

Per il raggiungimento degli scopi perseguiti, l'Associazione potrà altresì stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, istituire e gestire scuole, centri di insegnamento e di specializzazione, nonché chiedere ad Enti pubblici e privati contributi, sovvenzioni, finanziamenti, gestire beni mobili ed immobili, per la promozione e lo sviluppo delle attività perseguite.

In sede internazionale, l'associazione potrà svolgere altresì attività di cooperazione con le Associazioni aventi finalità simili.

Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà ricevere donazioni, realizzare raccolte fondi, collaborare e/o aderire con enti pubblici o privati, nazionali, europei, internazionali, nonché collaborare con organismi, movimenti e/o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti, come pure farsi promotrice di atti legislativi, attraverso gli organi competenti.

L'Associazione inoltre potrà partecipare a bandi pubblici nazionali, europei ed extraeuropei, potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali ad esempio Comune, Provincia o Regione nonché da enti nazionali, europei ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

L'Associazione potrà altresì ricevere contributi da enti pubblici e/o privati, ivi comprese persone fisiche.

Art. 3 - Risorse economiche

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi privati,
- c) contributi dello Stato, di enti statali e locali e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) quote annue di iscrizione.

Il tutto andrà a costituire il patrimonio comune dell'Associazione.

2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo in persona del Tesoriere redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e finanziario e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione.

3) Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non può mai essere ripartito fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento

dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

1) Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, che si dividono tra membri effettivi e membri onorari.

2) Membri effettivi sono specialisti di qualsiasi disciplina inerente i sarcomi e tutte le persone che condividono gli scopi dell'Associazione.

3) Membri onorari sono esperti ai quali il Consiglio Direttivo propone di aderire all'Associazione.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1) L'ammissione a socio effettivo, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

2) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato l'eventuale quota associativa che potrà essere stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria. La carica di socio non è trasmissibile.

3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia il Consiglio Direttivo.

4) La qualità di socio si perde:

a) per recesso;

b) per mancato versamento della quota associativa per tre anni consecutivi, trascorsi due mesi dal sollecito;

c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;

f) per indegnità morale.

5) L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica entro i successivi 60 (sessanta) giorni. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

6) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 - Doveri e diritti degli associati

1) Tutti i soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

c) a versare la quota associativa eventualmente deliberata di cui al precedente articolo;

d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

2) Tutti i soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative;

d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vicepresidente;

d) il Tesoriere;

e) il Segretario;

f) il Comitato Tecnico Scientifico;

g) l'organo di controllo (eventuale)

Tutti i componenti degli organi dell'Associazione non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

I componenti degli organi associativi non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano interessi in conflitto con quelli dell'Associazione stessa. Essi devono dichiarare la loro condizione prima della deliberazione e si considerano comunque presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

Art. 8 - L'Assemblea

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci ordinari e onorari e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non potrà ricevere più di due deleghe.

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;

b) nomina i componenti il Consiglio direttivo;

c) delibera eventuali regolamenti interni e loro variazioni, il tutto finalizzato al raggiungimento dello scopo sociale;

d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo

stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione secondo le disposizioni del presente statuto e delle vigenti norme.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, o con altri mezzi, anche telematici, che dimostrino l'avvenuta ricezione della convocazione, da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, dell'ora e del luogo. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, audioconferenza) nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo in materia, a condizione che:

a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci senza possibilità di delega. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) degli associati.

8) Hanno diritto al voto tutti gli associati purché iscritti nel registro soci da almeno trenta giorni. Tutti i soci hanno diritto ad un voto.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio direttivo è formato da nove membri. I 3 (tre) Soci fondatori sono membri di diritto del Consiglio Direttivo mentre gli altri 6 (sei) membri sono nominati dall'Assemblea dei soci.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere in regola con il pagamento della quota associativa e non avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo diversi dai Soci fondatori rimangono in carica per un triennio, decadono per revoca dell'Assemblea dei soci o per dimissioni e sono

rieleggibili per due mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo stesso può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

3) Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario. Nomina altresì un Tesoriere che può essere anche esterno al Consiglio Direttivo.

4) Al Consiglio Direttivo, che è investito di ampio potere ordinario e straordinario per il funzionamento tecnico-scientifico, organizzativo e amministrativo, spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio in persona del Tesoriere;
- c) nominare, al suo interno, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, quest'ultimo può anche essere esterno al Consiglio Direttivo;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni dei membri effettivi;
- e) deliberare l'esclusione dei soci dall'Associazione;
- f) esprimersi sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- g) proporre l'adesione ai membri onorari;
- h) compilare ed aggiornare gli eventuali regolamenti per il funzionamento tecnico-scientifico dell'Associazione da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea;
- i) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

6) Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7) In caso di urgenza è facoltà del Presidente chiedere l'approvazione di deliberazioni del

Consiglio Direttivo per via telematica opportunamente documentata, con l'obbligo di successiva ratifica alla prima riunione effettiva del Consiglio Direttivo stesso.

8) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

- 1) Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo, ne è membro di diritto ed ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
- 2) Il Presidente rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile per un ulteriore mandato di tre anni.
- 3) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, ha la firma sociale. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.
- 4) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
- 5) Il legale rappresentante non deve aver subito sentenze di condanna passate in giudicato.

Art. 11 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente viene nominato dal Consiglio Direttivo e ne è membro di diritto.

Coadiuvando il Presidente nell'attuazione delle delibere sociali e nel perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Vicepresidente provvede altresì all'esecuzione delle attività collegate alle funzioni eventualmente delegategli dal Presidente.

4) Il Vicepresidente assume le funzioni di Presidente per il compimento delle attività di ordinaria amministrazione in caso di vacanza della carica o di impossibilità del Presidente di svolgere le proprie incombenze, salva diversa delega rilasciata dal Presidente. Nel caso di impedimento assoluto del Presidente, il Vice Presidente assume la titolarità dell'Associazione e può svolgere attività di straordinaria amministrazione sino alla convocazione straordinaria dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente.

5) La carica di Vicepresidente ha durata triennale, è rieleggibile per una sola volta consecutivamente, ha carattere volontaristico e non comporta alcuna remunerazione.

Art. 12 - Il Segretario

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno e ne è quindi membro di diritto.

Coadiuvando il Presidente nell'organizzazione dell'Associazione, raccoglie e custodisce i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, rilascia le tessere sociali, sottoscritte dal Presidente.

La carica di Segretario ha durata triennale, è rieleggibile per una sola volta consecutivamente, ha carattere volontaristico e non comporta alcuna remunerazione.

Art. 13 - Il Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo. Amministra e custodisce la cassa della Associazione con autonomia per le spese inferiori al euro 500,00, di cui dovrà in ogni caso riferire e rendere conto al Presidente ed al Consiglio Direttivo, mentre per le spese superiori ad euro 500,00 ha potere di spesa solo previa autorizzazione del Presidente.

Il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione.

Il Tesoriere ha delega dal Presidente per operare sul conto corrente dell'Associazione.

Il Tesoriere può incassare somme ed effettuare pagamenti nei limiti di cui al presente articolo.

Il Tesoriere verifica la regolarità del pagamento dei contributi da parte degli Associati, riferendone al Presidente per l'adozione dei dovuti provvedimenti, anche in ragione del diritto di presenziare e votare del socio in Assemblea.

Il Tesoriere dovrà rendicontare la propria attività mediante uso di appositi registri da presentare al Presidente e al Consiglio Direttivo per l'approvazione e la ratifica. Sotto la supervisione del Presidente ed in accordo con il Consiglio Direttivo, predispone il bilancio preventivo e consultivo della Associazione che vengono sottoposti all'Assemblea degli Associati per l'approvazione, con cadenza annuale.

La carica di Tesoriere ha durata triennale, è rieleggibile per una sola volta consecutivamente, ha carattere volontaristico e non comporta alcuna remunerazione.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 14 - Comitato Tecnico Scientifico

1) Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da almeno tre membri di comprovata esperienza ed adeguate competenze scientifiche.

2) I membri del Comitato Tecnico Scientifico sono individuati dal Consiglio Direttivo all'inizio del proprio mandato.

3) Il Comitato Tecnico Scientifico ha durata triennale.

4) È compito del Comitato Tecnico Scientifico la verifica ed il controllo della qualità, delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica

5) Il Comitato Tecnico Scientifico svolge le sue attività in accordo agli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica

Art. 15 - Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo ai sensi della normativa tempo per tempo in vigore.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito

registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 16 - Logo

I soci Fondatori hanno approvato il logo dell'Associazione, che viene allegato al presente Statuto sotto la lettera "A". L'immagine del logo a colori è costituita da due mani protese verso l'alto che sostengono la scritta blu SARKNOS su fondo bianco; all'esterno, vi è un arco chiuso di colore verde con scritto al suo interno in blu "ASSOCIAZIONE PAZIENTI SARCOMI DEI TESSUTI MOLLI".

Art. 17 - Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi che saranno previsti per gli associati.

Art. 18 - Foro competente.

Le eventuali controversie sociali fra membri e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi, saranno demandate alla cognizione del Tribunale di Roma.

Art. 19 - Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altri enti di volontariato aventi finalità analoghe.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile, alle norme previste dal Codice del Terzo settore D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 e ad altre norme vigenti in materia.

Roma, 29 marzo 2025

Firmato: Sergio Valeri - Nicola Laurora (leggesi sigillo).